

Allegato "A"



L.2500 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SAN MARINO/GIAPPONE

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituita l'Associazione San Marino/Giappone.

Art. 2 - Essa ha sede in San Marino, Cailungo, Via Cà dei dei Lunghi, 132.

Art. 3 - L'Associazione San Marino/Giappone è formata da persone consapevoli della necessità di approfondire la conoscenza della società giapponese e di far conoscere sotto i suoi molteplici aspetti al popolo nipponico la realtà sammarinese.

L'attività dell'Associazione è finalizzata alla reciproca conoscenza in campo culturale, scientifico, economico e sociale.

In, tale spirito si ritengono essenziali per lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli la distensione, il disarmo e la pace, nonchè il rispetto della libertà e del diritto internazionale. L'Associazione aderisce pertanto ad ogni manifestazione che si proponga il conseguimento di tali obiettivi.

Soci

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, cittadini sammarinesi o residenti a San Marino.

L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accettazione del presente Statuto ed è deliberata dal Comitato Direttivo.

Il numero dei soci non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo diversa successiva decisione motivata del Comitato Direttivo.

I soci usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni previste ed hanno il diritto di partecipare all'elaborazione dei programmi di attività dell'Associazione.

Sono tenuti al pagamento della quota stabilita annualmente dal Comitato Direttivo e partecipano di diritto a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 5 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Assemblea dei soci

Art. 6 - L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'Associazione.

E' presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) esaminare ed approvare annualmente le attività dell'Associazione;
- b) deliberare sulle iniziative tese al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
- c) esaminare ed approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'Associazione;

Her four herber

d) eleggere a maggioranza dei voti il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Sindaci;

e) deliberare in merito alle modifiche statutarie.

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato Direttivo lo ritiene opportuno o su richiesta di un terzo dei soci.

E' valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione, dopo un intervallo di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Comitato Direttivo

Art. 7 - Il comitato Direttivo è l'organo dirigente dell'Associazione.

Viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci una volta ogni tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

E' composto da sette membri.

Nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro del Comitato, subentra il primo dei non eletti. Qualora più di tre membri siano dimissionari o cessino comunque dall'incarico, il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per procedere ad una nuova elezione.

and House.

Le decisioni in seno al Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su proposta di uno o più associati, il Comitato Direttivo ha facoltè di nominare i soci onorari dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può invitare gli enti associati a partecipare con un loro rappresentante alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Segretario convoca, su richiesta del Presidente o di tre membri del Comitato, il Comitato Direttivo e, ai sensi del quarto comma dell'art. 4, l'Assemblea dei soci. Custodisce i verbali dell'assemblea e del Comitato.

Il Cassiere sovraintende alle operazioni finanziarie e predispone il bilancio annuale della Associazione. Ha la firma in banca.

Collegio dei Sindaci

Art. 8 - Il Collegio dei Sindaci si compone di due membri effettivi eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea per la

SAELLA SS



L.2500 durata di tre anni e con possibilità di conferma.

Ha il compito di controllare la regolarità della tenuta contabile dell'Associazione e di riferirne all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Finanziamento

Art. 9 - I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dai contributi di amici, di organizzazioni e di enti;
- c) dagli introiti di iniziative e manifestazioni di vario genere organizzate dell'Associazione.

Scioglimento

Art. 10 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea a maggioranza dei 3/4 degli associati in prima convocazione e con qualunque numero degli associati in seconda convocazione.

All'atto della decisione di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori. L'eventuale patrimonio o residuo attivo viene devoluto a enti di beneficenza.

Controversie

Art. 11 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.



Art. 12 - Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto si fa espresso riferimento alle leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.

offen len Antois Antouella Rularon In Gioromi Mate

San Marino, 29 OTT, 1001 E' copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Tredly Stefanelli' - Materio

Visto, depositato in Cancelleria oggi 30 OTT, 1991

IL CANCELLIERE